

AVVERTENZE GENERALI PLS

1. I medici che aspirano all'assegnazione incarico di assistenza pediatrica di libera scelta per le zone carenti devono presentare la propria domanda e possedere, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della stessa, i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE. Possono chiedere l'iscrizione i familiari di cittadini europei non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 - c. iscrizione all'Albo professionale;
 - d. diploma di specializzazione in pediatria o in una delle seguenti discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.:
 - clinica pediatrica
 - neonatologia
 - pediatria e puericoltura
 - pediatria preventiva e puericoltura
 - pediatria preventiva e sociale
 - pediatria sociale e puericoltura
 - puericoltura
 - puericoltura ed igiene infantile
 - puericoltura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell'infanzia
 - puericoltura e dietetica infantilePossono presentare domande i medici che nell'anno acquisiranno il diploma di specializzazione, che dovrà essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre p.v.;
2. La domanda, in bollo da 16 €, deve essere trasmessa con modalità telematica all'Assessorato regionale alla Sanità, entro la data di scadenza prevista dal relativo bando zone carenti.
3. Le dichiarazioni rese dal medico comportano responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La trasmissione oltre il termine di scadenza comporta l'esclusione dalla graduatoria
5. Non possono presentare domanda i medici che:
 - a. fruiscono del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
 - b. fruiscono del trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente (tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle "quote A e B" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM o che fruiscono dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale - APP);
6. Nel caso il medico sia stato soggetto a provvedimento di revoca del rapporto convenzionale da parte dell'ASL, ai sensi dell'art. 19 dell'ACN 2009 e s.m.i., è tenuto a inviare una comunicazione via PEC alla casella personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, all'attenzione dell'ufficio carenti di assistenza pediatrica, specificando il nome dell'ASL che ha emanato il provvedimento di revoca e il n. di anni di valenza della stessa.